

CONVENZIONE con la Associazione / cooperativa / - per la gestione del servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati per il periodo dall'_____ al _____ . CIG _____.

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____, in una sala del Municipio di Trieste.

Premesso che con determinazione dirigenziale n.____/201_ adottata il __/__/201_ esecutiva dal __/__/201_ a firma del Direttore del Servizio Strutture ed Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo, Accoglienza, per le motivazioni ivi addotte, si è deciso di stipulare la convenzione di cui in oggetto con _____ per il periodo _____ approvando contestualmente lo schema contrattuale e il relativo impegno di spesa;

tutto ciò premesso e considerato,

tra il **Comune di Trieste**, rappresentato da _____, domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza Unità d'Italia n. 4, il quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c), del D.Lgs. n. 267 dd. 18/08/2000 e dell'art. 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

e _____ di seguito denominata più brevemente "Struttura" o "Comunità", rappresentata ai fini della presente convenzione da _____, nato a _____ il _____, in qualità di _____, domiciliato per la sua carica presso la suddetta sede;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Le parti convengono di regolamentare i reciproci rapporti relativi ai servizi di accoglienza di minori stranieri non accompagnati di ambo i sessi, di età compresa tra i 12 e i 18 anni, reperiti nell'ambito del territorio del Comune di Trieste, non arrestati né fermati ai sensi dell'art. 18 D.P.R. n. 448/88, impegnandosi ad osservare quanto riportato negli articoli seguenti.

Sono beneficiari del servizio i minori stranieri non accompagnati, individuati ai sensi dell'art.2, legge n. 47/2017 come "il minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano".

Art. 2 - Obblighi della Struttura

La Struttura si impegna, nell'ambito dello svolgimento del servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati:

- I. ad accogliere il minore presso la struttura, autorizzata ai sensi della vigente normativa, dal momento della richiesta di intervento di accoglienza ordinaria e a provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione tenendo conto delle sue capacità, della sua

inclinazione naturale e delle sue aspirazioni ed esercitando a tal riguardo i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie;

2. ad ospitare il minore in immobili che rispondano agli standard organizzativi e strutturali previsti dalla vigente normativa garantendo le seguenti prestazioni:
 - pernottamento: sistemazione in camere singole o multiple (da definire in considerazione delle esigenze dei beneficiari dell'intervento di accoglienza), arredate e provviste di letti singoli, dotate di riscaldamento e servizi igienici con doccia; fornitura di coperte, cuscini e di biancheria da letto e da bagno;
 - erogazione dei pasti: mediante un adeguato trattamento alimentare (colazione, pranzo, cena) rispondente ai comuni standard igienici nonché a quelli dietologici riferiti alla fascia di età del minore con particolare riguardo ad eventuali condizioni fisiologiche e patologiche dell'ospite, nonché nel rispetto delle identità religiose di ciascuno di essi;
 - erogazione di prodotti per l'igiene personale in misura sufficiente e adeguata alle esigenze dei beneficiari;
 - fornitura di biancheria intima e vestiario in misura sufficiente e adeguata, comprensiva di servizio di lavanderia e stireria;
 - sostegno e accompagnamento per l'accesso ai servizi socio-sanitari comprendente l'individuazione del medico di medicina generale, l'accompagnamento presso le strutture sanitarie per screening sanitario di primo ingresso, l'accompagnamento presso le strutture sanitarie per prestazioni urgenti, il sostegno socio-psicologico;
 - accompagnamento presso i competenti uffici per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno ed eventuale istanza riconoscimento asilo;
 - assistenza linguistica e culturale con possibilità dell'ausilio di mediatori culturali al fine di offrire al minore la possibilità di esprimersi nella propria lingua;
 - avvio a corsi di alfabetizzazione per l'apprendimento della lingua italiana e/o ai percorsi di formazione previsti dalle vigenti normative per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
 - informazione sulla normativa concernente l'immigrazione, sui diritti, doveri e condizione dei minori stranieri non accompagnati;
 - assistenza informativa generale sulla condizione giuridica del richiedente asilo (se necessario) finalizzata a fornire nozioni di carattere generale sulla legislazione italiana ed europea in materia di diritto d'asilo, sull'iter inerente alla procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato e assistenza nei rapporti con la competente Questura.
3. ad elaborare, in raccordo con il competente Servizio comunale e il tutore del minore (qualora nominato), un progetto socio-educativo individualizzato formulato tenendo presente il supremo interesse del minore, il suo progetto migratorio le sue aspettative e le sue competenze pregresse nonché ad avviare a corsi/percorsi di formazione/qualificazione professionale finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro;
4. a consegnare direttamente al minore ospite, secondo modalità educative gestite dagli educatori della Comunità e in considerazione dell'età, della maturità e del grado di discernimento, un importo per piccole spese personali, come previsto dall'art. 7;
5. a stipulare una polizza di assicurazione a copertura dei rischi di infortunio e danno a terzi a copertura degli ospiti e del personale;
6. a garantire la formazione del proprio personale e a partecipare agli eventuali programmi avviati dal Comune, al fine di raggiungere maggiori sinergie e condivisioni di valori e scelte metodologiche;

7. a partecipare agli incontri convocati presso il Comune.

Art. 3 – Obblighi del Comune

Il Comune si impegna:

1. ad assegnare, ovvero a vigilare affinché il soggetto gestore del servizio di pronta accoglienza 24 ore su 24 assegni, gli interventi di accoglienza fra tutti i soggetti coinvolti e con i quali si è stipulata la relativa convenzione sulla base dei seguenti criteri:
 - immediatezza della disponibilità di posti nelle strutture messe a disposizione dal sistema;
 - grado di corrispondenza fra le esigenze dell'intervento e le soluzioni organizzative disponibili al momento da parte dei diversi soggetti coinvolti;
 - rotazione nell'affidamento dei minori alle strutture secondo un criterio di proporzionalità tra il numero di richieste di accoglimento e il numero di posti disponibili presso ciascuna struttura;
 - per i minori di anni 16 preferenza per le strutture con gruppi appartamento o gruppi famiglia.
2. a programmare incontri periodici almeno semestrali con la struttura per verificare l'andamento del progetto socio-educativo individualizzato e concordare le modifiche che si rendessero necessarie;
3. ad attivarsi con tutte le istituzioni (Aziende sanitarie, Autorità Giudiziaria Minorile, Ufficio Stranieri della Questura di Trieste) per favorire procedure concordate atte a risolvere eventuali problemi riguardanti le prestazioni dovute ai minori, ferme restando le rispettive competenze;
4. a corrispondere la retta secondo le modalità descritte nel successivo art. 7.

Art. 4 – Accoglienza ordinaria

La Comunità mette a disposizione del Comune di Trieste la struttura sita in comune di _____, Via _____ n. __ per l'accoglimento di minori stranieri non accompagnati di ambo i sessi, di età compresa tra i 12 e i 18 anni, reperiti nell'ambito del territorio del Comune di Trieste, non arrestati né fermati ai sensi dell'art. 18 D.P.R. n. 448/88 nel numero massimo di complessivi _____ posti. La struttura è autorizzata per n. _____ posti.

I minori verranno accompagnati presso la struttura dal soggetto che per il Comune di Trieste svolge il servizio di pronta accoglienza 24 h su 24, previa verifica della disponibilità di posti e parere favorevole da parte della struttura stessa.

La struttura informerà dell'accoglimento, entro le 24 ore successive, gli uffici competenti del Servizio Strutture ed Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo, Accoglienza del Comune di Trieste, dell'Autorità Giudiziaria Minorile e dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Trieste, ai quali trasmetterà il relativo verbale di affidamento redatto dalle forze dell'ordine.

L'accoglimento potrà avvenire dalle ore 8 alle ore 20 per 365 giorni all'anno.

Le comunicazioni relative al movimento dei minori (fughe, dimissioni, trasferimenti, assenze per qualsiasi motivo ecc.) verranno inviate entro 24 ore a cura della struttura, contestualmente, all'Ufficio preposto del Comune di Trieste, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e all'Ufficio stranieri della Questura di Trieste.

Art. 5 - Progetto socio educativo individualizzato

La struttura garantirà l'elaborazione di un progetto individualizzato per ogni minore provvedendo ad avviare interazioni con i giovani al fine di renderli consapevoli della loro condizione, in collaborazione con il Servizio Strutture cui è attribuita la responsabilità del programma di

assistenza. A tal fine raccoglierà e fornirà al Comune di Trieste tutte le informazioni necessarie ed utili all'espletamento delle funzioni istituzionali proprie del Comune stesso; attiverà altresì le risorse dell'ambiente, formali ed informali, per favorire l'autonomia ed i processi di socializzazione e di inserimento dei minori.

Per tutti i minori accolti la struttura garantirà l'opportunità di comunicare nella lingua a loro conosciuta con l'eventuale ausilio di interpreti all'uopo contattati e/o mediatori culturali, secondo le modalità possibili; si renderà poi disponibile a stabilire rapporti di collaborazione con i servizi, le istituzioni ed altre risorse del territorio e ad adoperarsi, in supporto e collaborazione ai servizi preposti, affinché la permanenza dei minori nella struttura sia quanto più breve possibile qualora si individuino condizioni tali che permettano l'affidamento familiare e/o il ricongiungimento familiare, ovvero sia necessario l'allontanamento, il rimpatrio, nella ricerca della migliore soluzione possibile per il minore.

Per i minori prossimi al raggiungimento della maggiore età la struttura si impegna a concordare tempestivamente un progetto di vita individualizzato, finalizzato all'effettivo inserimento lavorativo e sociale del soggetto.

Qualora il minore, in base alla normativa vigente, si trovi al compimento della maggiore età nelle condizioni di dover completare un percorso formativo professionale e di integrazione sociale, la struttura di accoglienza, almeno 4 mesi prima del compimento della maggiore età del minore interessato, segnalerà tale situazione al Servizio Strutture del Comune. Il Comune valuterà i risultati del percorso formativo e di inserimento sociale fino ad allora raggiunti e, qualora la valutazione sia positiva, avvierà il procedimento per l'informazione al Tribunale per i Minorenni di Trieste nonché al Ministero competente.

Trasmetterà regolari relazioni scritte e/o verbali sull'andamento del progetto socio educativo individualizzato, secondo quanto concordato con il Servizio Strutture o richiesto da particolari occorrenze della vita del minore.

Art. 6 - Dimissione

La dimissione dalla struttura è prevista nel giorno del compimento della maggiore età.

Solo nel caso in cui il Comune abbia manifestato l'assenso al completamento del percorso formativo e di integrazione sociale, secondo quanto previsto dall'art. 5, la dimissione avviene in data posteriore, stabilita nel provvedimento con il quale è stata autorizzata la prosecuzione.

Art. 7 - Retta giornaliera

Le parti convengono che il Comune eroghi alla struttura un importo giornaliero pro capite / pro die onnicomprensivo di euro 73,00 (settantatre/00) (oltre IVA se dovuta).

Dal giorno successivo al compimento della maggiore età, per coloro che siano stati autorizzati alla prosecuzione del progetto di accoglimento e del progetto formativo, il Comune erogherà alla struttura un importo giornaliero pro capite / pro die onnicomprensivo di euro 45,00 (quarantacinque/00) (IVA inclusa).

Nulla sarà dovuto per tutti coloro che permangono presso la struttura successivamente al compimento della maggiore età senza previa autorizzazione del Comune.

Tale importo giornaliero comprende:

- a) la retta giornaliera pro capite, determinata dalle seguenti voci:
 - I. spesa per il personale;
 - II. acquisti di beni e servizi per:
 - vitto,

- dotazioni e spese igienico-sanitarie,
 - integrazione e manutenzione di vestiario, scarpe, biancheria,
 - visite e cure mediche ordinarie e specialistiche (ticket sanitario),
 - istruzione e formazione
 - trasporti,
 - consumi (acqua, elettricità, riscaldamento, telefonia) e manutenzioni ordinarie;
- III. altri oneri (spese per documenti, quote di ammortamento, oneri assicurativi, spese generali, periodi di vacanza, mediazione culturale).

b) l'importo destinato alle piccole spese personali del minore accolto.

Il pagamento sarà effettuato in ratei mensili posticipati, dietro presentazione di regolare fattura.

Art. 8 – Assenze

In caso di assenza giustificata del minore nei giorni compresi nel calendario scolastico o extra scolastico, la retta sarà riconosciuta nella misura del 50% fino al 30° giorno di assenza, in quanto la struttura stessa, in ragione dei compiti di cui all'art. 2, resta attiva a sostenere la situazione ed a monitorare le forme di tutela del minore. Dal 31° giorno di assenza la retta non sarà riconosciuta salvo casi particolari preventivamente concordati con il Servizio comunale.

La permanenza fuori sede del minore dovuta a visite parentali, stages e tirocini formativi, assenze per motivi sanitari saranno autorizzate previa regolare richiesta al referente Servizio comunale e/o tutore.

La retta continua comunque a decorrere in caso di assenze dovute a ricovero ospedaliero poiché la struttura, in ragione dei compiti di cui all'art. 2, si impegna a seguire il minore anche nei casi di suo ricovero.

In tutte le succitate situazioni continua a decorrere l'importo giornaliero per le piccole spese.

In caso di fuga il minore non ha diritto alla conservazione del posto. In caso di successivo ritrovamento si darà avvio a una nuova collocazione.

Nel conteggio delle presenze sono incluse le giornate dell'accoglienza e della dimissione se quest'ultima comporta motivatamente accompagnamento educativo e se non sia seguita da contestuale accoglienza in altra struttura.

Art. 9 – Oneri straordinari

Nei casi di comprovata necessità il Comune potrà rimborsare le spese eccezionali e non prevedibili sostenute per i minori (es. spese per cure mediche necessarie non fornite dal Servizio Sanitario, acquisto occhiali, ecc.), solo previa autorizzazione preventiva e dietro presentazione della relativa documentazione della spesa.

Eventuali necessità di particolari sostegni educativi o prestazioni psicologiche e sanitarie non fornite dal Servizio Sanitario Nazionale saranno rimborsate previo accordo con il Servizio comunale e autorizzazione preventiva dello stesso.

Le spese non autorizzate non verranno comunque riconosciute, né liquidate.

Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La struttura assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3,

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente servizio, tra la struttura e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

La struttura si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 con accredito sui conti correnti bancari che l'Associazione ha indicato come conti correnti dedicati, come da nota allegata in copia sub "A" al presente atto, che indica altresì soggetti delegati ad operare sui suddetti conti correnti dedicati.

Eventuali modifiche comunicate dalla struttura in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente servizio costituisce, ai sensi dell'art. 3 , comma 9 bis della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 11 - Verifiche e controlli

Al termine di ogni mese, entro il giorno 5 del mese successivo, la struttura è tenuta a certificare la presenza dei minori accolti attraverso il rendiconto mensile delle presenze con relativo calcolo degli importi per il pagamento delle rette.

Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati ed alla presenza degli operatori della struttura, verifiche e controlli diretti ad accertare l'esatto adempimento delle prestazioni dovute a norma della presente convenzione.

Il Comune si riserva altresì di valutare, alla luce della ripartizione del fondo regionale per l'immigrazione destinato ai Comuni, la possibilità di rivedere le condizioni della presente convenzione concertando le modalità con le struttura convenzionate.

Art. 12 - Personale

La struttura garantisce che gli educatori impegnati nel servizio fondino pedagogicamente le loro attività, diano vita a contesti relazionali in cui proposte, percorsi e attività siano intenzionalmente orientati e che siano in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni legislative e normative in materia.

In particolare devono essere in grado di:

- a. sviluppare relazioni interpersonali significative a livello educativo;
- b. attivare le risorse del territorio, formali e informali, per favorire l'autonomia dei minori in considerazione dell'età, della maturità e del grado di discernimento, e i processi di socializzazione e di integrazione sociale;
- c. promuovere la crescita individuale all'interno del gruppo degli ospiti della struttura e valorizzando interazione e cooperazione intersoggettiva secondo il progetto educativo individualizzato elaborato per il minore;
- d. mantenere un comportamento adeguato alla funzione educativa svolta.

La struttura garantisce inoltre che gli operatori impegnati siano in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni legislative e normative in materia. Dalla stipulazione del presente atto non sorge alcun rapporto tra l'Amministrazione Comunale ed il personale impiegato.

E' fatto obbligo alla struttura di predisporre adeguata copertura assicurativa per danni, infortuni ed indennizzi di qualsiasi natura sia nei riguardi del personale sia, per l'oggetto della sua attività, nei confronti di terzi. Il Comune non sarà responsabile di ogni e qualsivoglia danno occorso al personale impiegato e/o a terzi.

La struttura garantisce il rispetto dei diritti dei lavoratori per quanto concerne il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo, in relazione alle prestazioni professionali richieste e

provvede, a sua cura e spese, alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle normative in materia di igiene del lavoro, prevenzione e di sicurezza e salute dei lavoratori, di cui in particolare al Decreto Legislativo n. 81/08 e successive integrazioni e modifiche.

La struttura garantisce inoltre di applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti impegnati nel servizio, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal “Contratto _____” vigente, durante tutto il periodo di validità della presente convenzione.

Il trattamento economico dei soci lavoratori non può essere inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.

L'adempimento di tali obblighi salariali, previdenziali e assicurativi di cui sopra dovrà essere comprovato mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, ai sensi della vigente normativa. La struttura dovrà provvedere a produrre tale dichiarazione entro dieci giorni dalla stipula della presente convenzione. In caso di inosservanza di quanto sopra, il Comune provvederà ad informare l'Ufficio del lavoro competente.

L'Amministrazione ha comunque facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia del presente atto all'Intendenza di Finanza, all'Ispettorato del lavoro, all'INPS, all'INAIL e ad ogni altro Ente che possa averne interesse. L'Associazione ed il Comune rispondono in solido, secondo competenza, del pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali da corrispondere ai lavoratori entro il limite di due anni dalla cessazione del contratto.

In caso di inosservanza di quanto sopra, il Comune potrà recedere, a suo insindacabile giudizio, dalla presente convenzione.

Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo alla struttura di dare notizia scritta al personale dipendente ed a tutti i lavoratori dell'Ente stesso.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

La struttura viene nominata responsabile del trattamento dei dati personali, anche sensibili, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 196/2003 (Codice di protezione dei dati personali), impegnandosi al rispetto della normativa vigente in materia.

In particolare dovrà:

- rispettare le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente al fine di:
 - ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati;
 - evitare l'accesso non autorizzato ai dati trattati;
 - prevenire trattamenti dei dati non conformi alla legge;
- individuare gli incaricati e fornire loro le istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali, eseguendo gli opportuni controlli;
- controllare la pertinenza, non eccedenza e completezza dei dati rispetto alle finalità dei trattamenti di propria competenza.

Art. 14- Controversie

Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione al presente atto, non definibili in via amministrativa, è competente l'autorità giudiziaria.

Il Foro competente sarà quello di Trieste.

Art. 15 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità triennale dal 01/02/2018 e fino al 31/01/2021.

Art. 16 – Clausola risolutiva espressa e risoluzione

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:

- manifesta inadeguatezza della struttura ospitante nella gestione del/dei minore/i loro affidati. L'inadeguatezza si manifesta all'insorgere di reiterati (almeno due) comportamenti illeciti o comunque gravemente lesivi di interessi di terzi da parte del minore;
- comportamenti gravemente inadeguati da parte del personale che svolge funzioni educative.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla notificazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa.

In ogni altro caso di grave e ingiustificato inadempimento agli obblighi di cui ai precedenti articoli, il Comune, previa diffida e nel rispetto del contraddittorio, si riserva la facoltà di risolvere, ex art. 1454 del codice civile, con provvedimento motivato la presente convenzione.

Art. 17 – Recesso

Al presente atto si applica l'art. 1, comma 13 del D.L. 6.7.2012, n. 95 convertito in L. 7/8/2012, n. 135.

Il Comune si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dalla convenzione qualora, con normativa statale o regionale, venisse diversamente regolamentata la materia dei minori stranieri non accompagnati ovvero venissero definiti dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia i criteri di accreditamento, ovvero altro sistema di regolazione dei rapporti tra Comune di Trieste ed enti gestori delle comunità educative, ovvero venissero completamente riviste le quote di rimborso a carico del bilancio statale o regionale.

Sia l'Amministrazione comunale che la struttura potranno recedere dalla presente convenzione in ogni tempo con preavviso minimo di 60 giorni.

In tale evenienza saranno fatte salve le somme dovute alla struttura per le prestazioni eseguite fino alla data del recesso.

Art. 18 – Osservanza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che viene consegnato in copia all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o la decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Art. 19 – Domicilio e comunicazioni

A tutti gli effetti del presente atto la struttura, a mezzo del proprio responsabile, dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a _____, con recapito in Via _____.

Tutte le comunicazioni tra il Comune e la struttura avverranno preferibilmente via posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi _____ (struttura) comune.trieste@certgov.fvg.it (Comune).

Art. 20– Spese e Registrazione

Tutte le spese contrattuali, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto si intendono sempre completamente a carico della struttura.

Il presente atto è da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 punto 2 del D.P.R. 26.4.1986 n. 31.

Fatto in un unico originale, letto, approvato e sottoscritto.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DE CANDIDO AMBRA

CODICE FISCALE: DCNMBR60M67L424P

DATA FIRMA: 12/01/2018 12:14:54

IMPRONTA: 2A4A0F3EB92096C4F306E4C8EDC459EA4B3E879CDA0AA76D179FCD5B3E5F51D5
4B3E879CDA0AA76D179FCD5B3E5F51D53F9CC39CB53060868154FBDF8D7D9B30
3F9CC39CB53060868154FBDF8D7D9B30D9477E0CC27A54E73EF664AA1B0805EC
D9477E0CC27A54E73EF664AA1B0805ECD470544A84DFEA93755C1E7D570E443B